

AWP P&C S.A. Filiale Olandese

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

polizza di assistenza Cliccasicuro
sulla polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente,
- 2) Scheda Informativa,
- 3) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto o,
dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE "Cliccasicuro"

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.) filiale olandese
Sede Legale Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Paesi Bassi

Recapito Telefonico – Sito Internet –

www.cliccasicuro.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Registrata presso la competente autorità dei Mercati Finanziari dei Paesi Bassi (AFM), con numero 12000535, con numero di cedola giuridica 33094603 e iscritta al registro delle Imprese Assicurative con il n. II.01061

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a. € 357.418.170

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 137.480.130. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet <http://www.allianz-assistance.nl> a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

Le condizioni previste per ogni singola garanzia sono dettagliate nelle Condizioni Generali di Assicurazione allegate al presente fascicolo e illustrate in maniera più esauriente per il consumatore consultando l'allegato foglio di Informazioni

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni RECESSO

Si rinvia alla sessione "danni assicurati e non assicurati" e al FOGLIO INFORMAZIONI allegato al presente fascicolo informativo

AVVERTENZA SUL DIRITTO DI RECESSO

Potrete recedere dal contratto entro 14 giorni senza motivazione tramite comunicazione scritta (p. es. lettera, fax, e-mail). Il termine decorre dal momento in cui l'assicurato ha ricevuto, in forma scritta, il certificato, le disposizioni contrattuali comprese le Condizioni generali della sua copertura assicurativa

4. Premi

I premi sono quelli che vengono presentati sul sito cliccasicuro in fase di acquisto.

5. Rivalsa

Diritto di rivalsa

AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni, purchè non arrechino pregiudizio all'assicurato.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

8. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al premio è applicata un'aliquota d'imposta che varia sulla base dell'attribuzione della garanzia allo specifico Ramo ministeriale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

Per denuncia di sinistri, Tutte le denunce e dichiarazioni dirette all'assicuratore (ad. es. richieste di indennizzo) devono essere inviate esclusivamente a simpleinsurance GmbH tramite il portale web (cfr. l'Appendice per i dettagli). Per informazioni rivolgersi al servizio assistenza clienti di simpleinsurance (cfr. l'Appendice per i dettagli).

10. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

COMPLAINT MANAGEMENT REFERENCES (ADDRESS AND DETAILS)

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione „Per il Consumatore Come presentare un reclamo“. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

11. Condizioni non applicabili al contratto

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischio

Ricorso all'Arbitro

12. Protezione dei dati

Nella raccolta, acquisizione ed utilizzo dei dati personali, AWP aderisce alle linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati olandese (AP), the Financial Services Complaints Board (Kifid) and the Financial Supervision Act (Wet Financieel Toezicht).

AWP utilizza i dati personali dei propri Assicurati, acquisiti in fase di sottoscrizione dell'assicurazione o durante l'intero periodo di operatività di essa, per le seguenti finalità:

- Esecuzione dell'assicurazione;
- attività commerciali e di marketing poste in essere dal gruppo AWP;
- Analisi statistica;
- Prevenzione e lotta alle frodi;
- Soddisfamento degli obblighi di legge;
- scambio di informazioni fra AWP ed il Sistema Centrale di Informazione (Stichting CIS) a Zeist, al fine di consentirgli di stipulare nuovi contratti di assicurazione e di risolvere richieste di risarcimento danni in modo responsabile.

I dati personali, per le suddette finalità, possono essere scambiati da AWP, dagli affiliati Allianz da terzi selezionati da AWP. I dati personali saranno trattati da questi soggetti nel rispetto delle normative vigenti e degli accordi appositamente conclusi con essi da AWP

Scheda informativa sulla polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec

La polizza di assistenza vi offre la possibilità di coprire la vostra bicicletta o pedelec nel modo desiderato. A tal proposito vi sono offerte differenti tariffe quali Classic, Plus e, per i pedelec, la tariffa Premium. Nella tabella è riportata una panoramica generale della gamma delle prestazioni offerte. La copertura assicurativa può essere sottoscritta contestualmente all'acquisto di un veicolo nuovo oppure per veicoli usati, che non possono essere più vecchi di 3 mesi. Attenzione: quando sottoscrivete la copertura assicurativa per un apparecchio usato, essa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa. In caso di danno assicurato riceverete il risarcimento delle spese di riparazione del veicolo danneggiato. In caso di danno totale o perdita assicurata riceverete, a discrezione dell'assicuratore, un veicolo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente in qualità di risarcimento. La prestazione assicurativa è limitata al valore corrente.

	Bicicletta		Pedelec		
	Polizza Classic per biciclette	Polizza Plus per biciclette	Polizza Classic per pedelec	Polizza Plus per pedelec	Polizza Premium per pedelec
Furto	✓	✓	✓	✓	✓
Rapina	✓	✓	✓	✓	✓
Furto con scasso	✓	✓	✓	✓	✓
Furto parziale	✓	✓	✓	✓	✓
Vandalismo	✓	✓	✓	✓	✓
Spese necessarie di riparazione del veicolo a seguito di:					
Danni da caduta		✓			✓
Danni da incidente		✓			✓
Errato utilizzo		✓			✓
Usura		✓			✓
Spese necessarie di riparazione al motore o all'impianto elettronico a seguito di:					
Danni causati da liquidi				✓	✓
Errato utilizzo				✓	✓
Cortocircuito, sovratensione				✓	✓
Errori di materiali e di produzione				✓	✓
Usura				✓	✓
Danni della batteria				✓	✓

La presente scheda informativa sul prodotto deve essere consegnata al cliente prima della conclusione del contratto.

La presente scheda informativa sul prodotto deve fornire una prima panoramica generale sul contratto assicurativo offerto. Serve solamente come ausilio e dovrà aiutare nella scelta dell'assicurazione adatta. Le presenti informazioni e i dati qui contenuti non sono definitivi. Il contenuto vincolante del contratto risulta nel tagliando assicurativo così come nelle condizioni generali di assicurazione allegate.

Polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec

1. Che tipo di assicurazione offriamo?

Con la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec si potrà sottoscrivere un'assicurazione per tali veicoli in conformità alle condizioni allegate della polizza Cliccasicuro.

AVVERTENZA

Pericoli e danni assicurati e non assicurati

2. Che cosa viene assicurato?

Viene assicurato il veicolo indicato come assicurato nel certificato di assicurazione. Possono essere assicurati i veicoli sotto indicati:

- biciclette;
- pedelec (biciclette con assistenza elettronica alla pedalata, chiamate in modo colloquiale e-bike).

A seconda della tariffa scelta può essere concordata una copertura per differenti circostanze. Le differenti coperture offerte dal prodotto potranno essere evinte dalla precedente tabella così come nel § 2 delle Condizioni generali della polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec.

Prestazione assicurativa in caso di possibili riparazioni per danni assicurati:

In caso di evento assicurato rimborsiamo tutti i costi necessari per il ripristino del veicolo (inclusi costi per materiale, lavoro e trasporto); la prestazione assicurativa è limitata al valore corrente (cfr. § 3 AVB FRS B2C).

Prestazione assicurativa in caso di danno totale e di perdita: Se il veicolo assicurato non può più essere riparato (danno totale) o in caso di perdita ai sensi del § 2 n. 1 AVB FRS B2C, l'assicurato ottiene a discrezione dell'assicuratore un veicolo sostitutivo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente come rimborso limitato (cfr. § 3 AVB FRS B2C) al valore corrente (cfr. § 3 n. 4 AVB FRS B2C). L'elenco non è definitivo. L'esatta misura della prestazione potrà essere letta nei §§ 2 e 3 delle Condizioni della polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec. Come comportarsi nel caso di evento assicurativo potrà essere letto nel § 4 AVB FRS B2C.

3. A quanto ammonta il premio e quando deve essere pagato?

L'importo del premio assicurativo dipende dal prezzo d'acquisto del veicolo da assicurare.

Il premio è unico, è immediatamente esigibile e va corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Il premio, compresa l'imposta di legge sui contratti di assicurazione, è prelevato da simplesurance GmbH per conto dell'assicuratore.

Qualora il premio non sia pagato nel momento in cui è esigibile, la nostra società è autorizzata a recedere dal contratto ovvero è liberata dall'obbligo di prestazione.

Ulteriori dettagli sono disponibili al § 5 AVB FRS B2C.

ESCLUSIONI

4. Quali prestazioni sono escluse?

Non possiamo assicurare tutti i casi che si possono pensare. Per questo motivo determinati eventi sono esclusi dalla copertura. Elenchiamo di seguito alcune esclusioni che, per noi, sono le più importanti:

- usura di pneumatici e freni,
- imperfezioni di natura estetica che non pregiudicano il funzionamento del veicolo (es. graffi),
- dolo.

L'elenco non è esaustivo. Ulteriori motivi di esclusione risultano dalle Condizioni generali di assicurazione allegate, cfr. § 2 n. 2, 3 e 4 AVB FRS B2C.

5. In caso di danno deve essere pagata una franchigia?

No, in caso di danno non risulta alcuna franchigia.

6. Quali sono gli obblighi dell'assicurato per la durata del contratto e in caso di evento assicurativo e quali conseguenze comporta la violazione di tali obblighi?

Nel corso della durata dell'assicurazione l'assicurato dovrà mantenere il veicolo assicurato pronto per l'uso e in condizioni normali e cogliere tutti i provvedimenti ragionevoli di protezione per escludere o quanto meno ridurre il pericolo di danni o perdite.

In caso di evento assicurativo occorrerà cercare di limitare il danno. Quando si verifica un caso di danno, l'assicurato è tenuto a contattare immediatamente la nostra società o il nostro incaricato.

Al fine di far valere i propri diritti, al verificarsi di un danno l'assicurato è tenuto ad effettuare delle fotografie del veicolo danneggiato e ad inviarle via e-mail, corredate di ricevuta di acquisto e certificato di assicurazione, all'impresa da noi indicata. Per la constatazione del danno l'assicurato dovrà presentare un preventivo di spesa per le riparazioni. L'assicurato, in questo caso, avrà il diritto di trovare un'officina di riparazioni a propria scelta. La società, ovvero il nostro incaricato, ha tuttavia la possibilità, nel caso singolo, di indirizzare l'assicurato in un'officina specializzata di sua fiducia. Ciò potrà accadere, in particolare, quando l'officina di riparazioni scelta dall'assicurato è priva del sigillo di qualità „Meisterbetrieb“.

I costi per la predisposizione di un preventivo per le riparazioni saranno a nostro carico. L'assicurato è tenuto a seguire le indicazioni della nostra società ovvero del nostro incaricato e deve cercare di limitare il danno il più possibile.

In caso di reati contro la proprietà, vandalismo o sabotaggio è necessario presentare immediatamente denuncia alla polizia indicando - il numero del telaio così come l'esistenza dell'assicurazione per la bicicletta e le suppellettili domestiche. In caso di contratto di leasing necessitiamo della conferma di accettazione del bene in leasing.

L'assicurato è pregato di osservare attentamente gli obblighi di cui sopra, poiché il loro inadempimento doloso esonera la società da qualsiasi obbligo alla prestazione.

In caso di violazione con colpa grave degli obblighi abbiamo il diritto di ridurre la nostra prestazione in rapporto alla gravità della colpa. L'assicurato dovrà provare l'assenza di colpa grave.

Gli obblighi dell'assicurato al momento della conclusione del contratto, durante la sua durata e in caso di danno sono descritti in modo dettagliato nel § 4 delle Condizioni generali della polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec.

7. Quanto dura il contratto e come può essere concluso?

Il contratto è posto in essere contestualmente all'acquisto tramite il portale (www.cliccasicuro.it o di negozi online partner).

La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato nella documentazione assicurativa trasmessa per e-mail da simpleinsurance GmbH. In caso di acquisto dell'assicurazione oltre 14 giorni dalla data di acquisto del veicolo nuovo, la copertura assicurativa ha inizio solamente allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simpleinsurance GmbH. Il tempo di attesa si calcola nel modo seguente:

Età del veicolo

oltre 14 giorni
oltre 1 mese
oltre 2 mesi
a massimo 3 mesi

Tempo di attesa

1 mese
2 mesi
3 mesi
4 mesi

La copertura assicurativa termina automaticamente allo scadere della decorrenza selezionata senza che si renda necessaria una disdetta. Il termine dell'assicurazione è indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simpleinsurance GmbH.

È possibile prolungare la copertura assicurativa di un contratto esistente fino a una durata complessiva massima di 36 mesi attivandola per tempo entro la scadenza della copertura assicurativa originale. Prima della scadenza della copertura assicurativa, simpleinsurance GmbH informerà l'assicurato per tempo in merito alla possibilità di un prolungamento. La polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec termina anche nel caso di erogazione di un

risarcimento ai sensi del § 3 n. 2 AVB FRS B2C (in caso di danno totale, riparazione antieconomica o perdita). Ulteriori dettagli sono disponibili al § 6 AVB FRS B2C.

8. Come può l'assicurato terminare il contratto di assicurazione?

Oltre alle possibilità di conclusione del contratto descritte al punto 7 della presente scheda informativa, il contratto può anche essere terminato da entrambe le parti col subentrare di un evento assicurativo. La disdetta del contratto è ammessa solo nel mese successivo alla conclusione delle trattative relative a un risarcimento.

9. Diritto applicabile e foro competente

Il rapporto contrattuale soggiace al diritto italiano nella misura in cui a ciò non si contrapponga il diritto internazionale. Il foro competente

Avvertenze per il caso di danno

1. Presupposti:

La polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec è valida indipendentemente da una garanzia del produttore già decorsa o tuttora vigente. Condizione per l'esame del caso di danno è la presentazione della seguente documentazione:

- Modulo sottoscritto di comunicazione del danno: per comunicare il danno deve essere compilato online il modulo danni su www.cliccasicuro.it; occorre poi sottoscriverlo e farlo pervenire ai nostri incaricati. L'assicurato deve indicare come si è determinato il danno.
- Foto dei danni: l'assicurato è pregato di scattare delle fotografie al veicolo per chiarire i danni subiti.
- Copia della ricevuta d'acquisto del veicolo assicurato e del foglio di proprietà (se disponibile).
- Preventivo di spesa per le riparazioni / relazione di verifica: il veicolo deve essere esaminato da un'officina specializzata. In tale

occasione l'officina specializzata deve registrare le informazioni sulla causa e l'ampiezza del danno così come i dati identificativi del veicolo assicurato (es. numero di telaio, tipologia di veicolo, nome del veicolo) in forma di preventivo di spesa per le riparazioni o relazione di verifica.

- Prova della denuncia alla polizia: in caso di danni causati da furto, furto con scasso, saccheggio, vandalismo e sabotaggio occorre presentare immediatamente denuncia alla centrale di polizia più vicina fornendo le informazioni relative al veicolo perduto, distrutto o danneggiato ed inviando una copia alla società di assicurazione o ai suoi incaricati.
- In caso di perdita del veicolo assicurato occorre farci pervenire la fattura d'acquisto del lucchetto della bici e, qualora non si trattasse di un lucchetto a combinazione, le chiavi originali dello stesso.

2. Assunzione del danno

La verifica dell'obbligo di intervento è eseguita da parte della società di assicurazione o dai suoi incaricati. Al fine di verificare e quantificare il danno è concesso alla nostra società un periodo di tempo adeguato. Non sussiste alcun diritto a un immediato risarcimento delle spese di riparazione, all'immediata sostituzione del veicolo assicurato o ad un veicolo sostitutivo.

3. Disbrigo della pratica di danno

Dopo la constatazione dell'obbligo di prestazione l'assicurato potrà dare avvio alle riparazioni ovvero procurarsi, in caso di danno totale, un veicolo sostitutivo simile. Il diritto al risarcimento in denaro sussiste solamente se la riparazione del veicolo è provata con fattura.

Condizioni generali di assicurazione della AWP P&C S.A., filiale olandese, della polizza di assistenza Clccasicuro per biciclette e pedelec

di seguito AWP

Avvertenza:

Tutte le denunce e dichiarazioni dirette all'assicuratore (p. es. denunce di danno) devono essere rivolte esclusivamente alla simplersurance GmbH tramite il portale web www.clccasicuro.it. Per informazioni rivolgersi al servizio assistenza clienti di simplersurance: telefono: 800 / 189 681 (gratis)

Assicuratore:

AWP P&C S.A., filiale olandese
Registrata presso la competente autorità dei Mercati Finanziari dei Paesi Bassi (AFM), con numero 12000535, con numero di cedola giuridica 33094603 con sede legale in Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, los Países Bajos e iscritta al registro delle Imprese Assicuratriche con il n. IL10101

Intermediario:

simplersurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlino

Registro delle imprese:

Pretura di Berlin-Charlottenburg HRB 142163 B
Codice fiscale: 37/104/45657
P.IVA: DE283131437

simplersurance GmbH è iscritta nel registro degli intermediari in qualità di agente assicurativo con l'autorizzazione ai sensi del § 34 d comma 1 del GewO (regolamento in materia di professionisti e mestieri) con il numero di registrazione: D-KE16-N09NS-41. L'iscrizione al registro degli intermediari può essere verificata presso il seguente organismo: L'autorità di vigilanza competente per l'attività della simplersurance GmbH in qualità di intermediario assicurativo è la Camera tedesca per l'Industria e il Commercio (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin, telefono: 0180 600 58 50 (20 cent/min da rete fissa tedesca, prezzo da cellulare max. 60 cent/min), sito Internet: www.vermittlerregister.info. L'autorizzazione è stata conferita dalla Camera per l'Industria e il Commercio di Berlino, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin.

Simplersurance GmbH è iscritta nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea con il numero UE00009551 tenuto dall'IVASS ed è autorizzata a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

L'intermediario è autorizzato a ricevere denunce, dichiarazioni di volontà e pagamenti dell'assicurato ed è tenuto a inoltrarli immediatamente all'assicuratore.

Dal punto di vista legale, il recapito presso l'Intermediario ha pari valore rispetto al recapito presso l'assicuratore.

Persona assicurata / Assicurato:

Il cliente per la cui apparecchiatura elettronica è stato emesso un certificato valido di assicurazione.

Condizioni generali di assicurazione della polizza di assistenza Clccasicuro per biciclette e pedelec

AVB FRS B2C 16

§1 Quali apparecchiature sono assicurate? Chi è la persona assicurata?

- La persona assicurata con la polizza di assistenza Clccasicuro per biciclette e pedelec può assicurare i veicoli, fino a un massimo di 3 mesi dalla data di acquisto, siano essi nuovi o usati (incl. le parti collegate in modo fisso al veicolo) che al momento della conclusione del contratto assicurativo non sono danneggiati:
 - biciclette;
 - pedelecs: si tratta di veicoli a due ruote con assistenza elettronica alla pedalata che non devono essere immatricolati
- Un veicolo si considera usato qualora non sia stato assicurato entro 14 giorni dalla data di acquisto a nuovo. Se la polizza di assistenza Clccasicuro è sottoscritta per veicoli usati (con età non superiore a 3 mesi) la copertura assicurativa ha inizio allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa:

Età del veicolo al momento della sottoscrizione della polizza dal suo acquisto da parte del primo proprietario	Tempo di attesa
oltre 14 giorni	1 mese
oltre 1 mese	2 mesi
oltre 2 mesi	3 mesi
a massimo 3 mesi	4 mesi

- Non sono assicurate tutte le parti che non sono collegate in modo fisso al veicolo così come accessori aggiuntivi successivamente acquistati, quali sedili per bambini, dispositivi GPS, tachimetri, cestelli per bici, borse, rimorchi, dispositivi di illuminazione che si possono attaccare, utensili di tutti i tipi, veicoli forniti già difettosi ed e-bike, che non rientrano nella definizione di pedelec poiché funzionano a comando anche senza assistenza alla pedalata e/o devono essere immatricolate.
- Viene assicurato l'interesse della persona assicurata. Se la persona assicurata non è il proprietario, viene assicurato anche l'interesse del proprietario. Sono fatte salve le disposizioni relative ai danni assicurati e ai pericoli. La persona assicurata è il proprietario del certificato di assicurazione. La polizza di assistenza per biciclette e pedelec è trasmissibile ad un'altra persona assicurata solamente da simplersurance GmbH.
- Unico responsabile della correttezza dei dati stampati di identificazione relativi al veicolo (p. es. il numero di telaio) è la persona assicurata. Questi deve controllarli immediatamente dopo la ricezione del certificato assicurativo e indicare subito eventuali imprecisioni via e-mail a support@clccasicuro.it. Se non esegue quanto sopra specificato e i dati di identificazione del veicolo non concordano con quelli stampati nel certificato, la copertura assicurativa non sussiste.
- Alla polizza di assistenza Clccasicuro per biciclette e pedelec si applicano esclusivamente le condizioni di assicurazione qui regolamentate.

AVVERTENZA

§2 Pericoli e danni assicurati e non assicurati

- L'assicuratore (AWP) risarcisce, a seconda della tariffa scelta e indicata nel certificato di assicurazione, per danni o distruzioni del veicolo assicurato sopraggiunte in modo imprevedibile (danni materiali) e per perdite avvenute a seguito di fatto assicurato. Per i pedelec, inoltre, è offerta la possibilità di coprire l'impianto elettronico e il motore contro i danni materiali. Sono imprevisi i danni che né l'assicurato né simplersurance GmbH o i suoi rappresentanti hanno potuto prevedere per tempo né avrebbero potuto prevedere con la competenza necessaria all'esercizio dell'attività.

L'assicurato potrà leggere gli eventi coperti nelle disposizioni relative alla tariffa scelta ai sensi della seguente panoramica generale

Polizza di assistenza per biciclette:

- Polizza Classic per biciclette
La copertura assicurativa sussiste in caso di
 - perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
 - danni a seguito di vandalismo.
- Polizza Plus per biciclette
La copertura assicurativa sussiste in caso di
 - perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
 - danni a seguito di vandalismo, da caduta e incidente, errato utilizzo ed usura (non di freni e pneumatici).

Polizza di assistenza per pedelec:

- Polizza Classic per pedelec
La copertura assicurativa sussiste in caso di
 - perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
 - danni a seguito di vandalismo.
- Polizza Plus per pedelec
La copertura assicurativa sussiste in caso di
 - perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;
 - danni al motore o all'impianto elettronico a seguito di
 - danni causati da liquidi;
 - errato utilizzo;
 - cortocircuito / sovratensione;
 - usura;
 - errori di materiali, di produzione e di costruzione allascadenza del periodo di garanzia di legge di 24 mesi.
 - l'assunzione dei costi per la sostituzione della batteria ha luogo quando essa è in grado di fornire solamente ancora il 50% o meno delle capacità indicate dal produttore.
- Polizza Premium per pedelec
La copertura assicurativa sussiste in caso di
 - perdita del veicolo assicurato così come di parti collegate in modo fisso con lo stesso (es. manubrio) a seguito di furto, furto con scasso o rapina;

- danni a seguito di vandalismo, da caduta e incidente, errato utilizzo ed usura (non di freni e pneumatici);
- danni al motore o all'impianto elettronico a seguito di
 - danni causati da liquidi;
 - errato utilizzo;
 - cortocircuito / sovratensione;
 - usura;
 - errori di materiali, di produzione e di costruzione alla scadenza del periodo di garanzia di legge di 24 mesi.
- L'assunzione dei costi per la sostituzione della batteria ha luogo quando essa è in grado di fornire solamente ancora il 50% o meno delle capacità indicate dal produttore.

2. Limitazioni della copertura assicurativa

- Nel caso in cui la persona assicurata determini l'evento assicurativo con colpa grave, AWP ha il diritto di ridurre la prestazione in rapporto corrispondente alla gravità della colpa.
- Se il veicolo assicurato è perduto a seguito di furto, la copertura assicurativa sussiste solamente se lo stesso era stato legato con un lucchetto autorizzato ad un oggetto fisso, come ad esempio al palo di un lampione. Per autorizzati si intendono lucchetti a prova di spray freddo (i lucchetti approvati dalla VdS di classe A+ o B+, quali ad es. ABUS dalla classe di protezione 6, TRELLOCK dalla classe di protezione 3 soddisfano questa necessità). Per i veicoli aventi un prezzo di vendita fino a € 1.000,00 si considerano autorizzati, diversamente da quanto scritto sopra, anche i lucchetti aventi un prezzo minimo di vendita pari a € 19,50.

ESCLUSIONI

- L'assicuratore non garantisce, senza tenere conto di cause concorrenti per
 - danni che subentrano nel periodo di validità della garanzia del produttore per quanto sia dimostrato che il produttore deve intervenire in caso di danno;
 - danni dovuti a sottrazione, smarrimento, dimenticanza e perdita;
 - spese per danni per i quali deve rispondere il produttore o il commerciante nell'ambito della garanzia di legge;
 - prestazioni eseguite al fine di eliminare difetti estetici (in particolare graffi, scalfitture, abrasioni, ammaccature, danni a vernice o a dotazioni decorative ecc.) che non pregiudicano il funzionamento del veicolo;
 - danni per i quali debba rispondere un terzo in qualità di produttore o di commerciante ovvero di esercizio specializzato in riparazioni;
 - difetti di serie e azioni di richiamo da parte del produttore;
 - danni dovuti a eventi bellici o analoghi a conflitti civili, subbugli, agitazioni intestine, atti di violenza a sfondo politico, attentati o atti terroristici, scioperi, barricate o agitazioni di lavoratori, atti di esproprio o simili, confisca, evizione, distruzione o altri interventi di forza maggiore nonché catastrofi naturali elementari o causati da energia nucleare;
 - danni dovuti a installazioni non effettuate a regola d'arte, riparazioni/interventi impropri effettuati da terzi non autorizzati dall'assicuratore, uso o pulizia del veicolo impropri, diversi dagli scopi previsti o inconsueti e in particolare non conformi alle indicazioni del produttore;
 - usura di pneumatici e pastiglie dei freni;
 - danni per i quali debba rispondere un terzo in base a disposizioni di assicurazione o garanzia oppure di altre disposizioni di legge o contrattuali, tranne qualora si tratti di danni provocati da atti di sabotaggio e vandalismo;
 - danni provocati da azioni dolose o negligenze dell'assicurato o di un utente autorizzato del veicolo;
 - danni conseguenti materiali e patrimoniali, diretti o indiretti;
 - prestazioni di assistenza, calibrazione o pulizia che si rendano necessarie;
 - furto, quando il veicolo non era stato opportunamente protetto per evitarlo;
 - danni alla batteria nel caso in cui essa non sia stata caricata in modo conforme alle informazioni nelle istruzioni per l'uso del produttore;
 - danni già esistenti al momento della conclusione della polizza;
 - danni che insorgono in occasione della partecipazione a gare competitive o degli allenamenti a ciò relativi.
- Qualora sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi dell'Unione Europea direttamente applicabili alle parti contrattuali ostino alla tutela assicurativa, questa non sussiste. Ciò si applica anche per sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi che sono emanati dagli Stati Uniti d'America, nella misura in cui ad essi non sono contrarie disposizioni di legge europee o tedesche. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni contrattuali.

§3 Prestazioni assicurate

- Prestazione assicurativa in caso di possibili riparazioni:

L'assicuratore, in caso di evento assicurato, risarcisce tutti i costi necessari per il ripristino del veicolo danneggiato (inclusi costi per materiale, lavoro e trasporto). Per la constatazione del danno l'assicurato dovrà presentare un preventivo di spesa per le riparazioni. L'assicurato, in questo caso, avrà il diritto di trovare un'officina di riparazioni a propria scelta. La società, ovvero il nostro incaricato, ha tuttavia la possibilità, nel caso singolo, di indirizzare l'assicurato in un'officina specializzata di sua fiducia. Ciò potrà accadere, in particolare, quando l'officina di riparazioni scelta dall'assicurato è priva del sigillo di qualità „Meisterbetrieb“.

I costi per la predisposizione di un preventivo per le riparazioni saranno a nostro carico. Nei confronti dell'assicuratore non sussistono altri diritti. I maggiori costi che insorgono a seguito di modificazioni o miglioramenti costruttivi al momento della riparazione su richiesta della persona assicurata sono a carico di quest'ultima.

- Prestazione assicurativa in caso di danno totale e di perdita: qualora i costi di riparazione superino il valore corrente del veicolo assicurato al momento in cui si verifica il danno ovvero se questo è andato perduto a seguito di un evento assicurato, l'assicurato ottiene a discrezione dell'assicuratore un veicolo sostitutivo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente in qualità di risarcimento; la prestazione assicurativa è limitata al valore corrente. In caso di danno, l'assicurato non ha alcun diritto al risarcimento in denaro.
- Il veicolo guasto, in caso di danno totale, diviene proprietà dell'assicuratore.
- La prestazione assicurativa per evento dannoso è, in ogni caso, limitata al valore corrente del veicolo al momento del danno. Il valore corrente si calcola in base ai seguenti scaglioni di valore corrente (il valore di acquisto è il prezzo d'acquisto del veicolo assicurato incl. IVA):

Età del veicolo assicurato al momento del danno dal suo acquisto da parte del primo proprietario

Età del veicolo assicurato al momento del danno dal suo acquisto da parte del primo proprietario	Valore corrente
fino a 12 mesi	90 %
da 12 a 24 mesi	80 %
da 24 a 39 mesi	70 %

- La prestazione assicurativa, in caso di contratto di leasing, è limitata al valore di riscatto del veicolo ed è tuttavia al massimo pari al valore corrente. Nel caso in cui il prezzo di acquisto dell'apparecchio sostitutivo superi il valore corrente dell'apparecchio da sostituire e l'assicurato si decida per l'apparecchio sostitutivo, lo stesso dovrà versare la differenza di valore. Il valore della differenza da pagare a carico dell'assicurato si origina dalla differenza tra il prezzo di acquisto del nuovo apparecchio e il valore corrente dell'apparecchio distrutto.
- L'assicurato è il responsabile assoluto, al momento dell'invio dell'apparecchio per la riparazione, della precedente messa in sicurezza dei propri dati.

§4 Come si deve comportare l'assicurato al momento della conclusione del contratto o durante la sua durata e cosa deve assolutamente fare in caso di evento dannoso (obblighi)? Quali sono le conseguenze delle violazioni degli obblighi?

- Die L'assicurato deve fornire tutte le informazioni importanti per la conclusione del contratto assicurativo che sono espressamente richieste in modo completo e conforme alla verità.
- L'assicurato, nel periodo di validità dell'assicurazione, dovrà mantenere il veicolo assicurato pronto per l'uso e in condizioni normali e rispettare tutti i doveri di diligenza per escludere o quanto meno ridurre il pericolo di danni o perdite.
- La persona assicurata è obbligata a comunicare online alla società di assicurazione l'accadimento di un evento assicurativo immediatamente, al più tardi entro 7 giorni da quando ne è venuta a conoscenza.
- In caso di danni o distruzione la persona assicurata è obbligata a custodire il veicolo ed, eventualmente, a mostrarlo per un controllo. La persona assicurata è inoltre obbligata a trasmettere all'assicuratore le foto dei danni subiti dal veicolo. La persona assicurata è obbligata, a seguito di richiesta da parte dei nostri incaricati, a presentare un preventivo di spesa per la riparazione del danno. L'assicurato, in questo caso, avrà il diritto di trovare un'officina di riparazioni a propria scelta. La società, ovvero il nostro incaricato, ha tuttavia la possibilità, nel caso singolo, di indirizzare l'assicurato in un'officina specializzata di sua fiducia. Ciò potrà accadere, in particolare, quando l'officina di riparazioni scelta dall'assicurato è priva del sigillo di qualità „Meisterbetrieb“. Una volta effettuate le riparazioni la relativa fattura deve essere presentata.
- In caso di contratto di leasing per il veicolo deve essere messa a disposizione della società, al verificarsi di un evento assicurativo, la conferma di accettazione del bene in leasing.
- La persona assicurata, se il veicolo è assicurato, deve comunicare online i danni causati da furto, furto con scasso, rapina o saccheggio, vandalismo e sabotaggio immediatamente dopo avere constatato l'evento e presentare subito denuncia al posto di polizia

competente. In tale occasione nella denuncia devono essere fornite informazioni dettagliate in merito al veicolo perduto, distrutto o danneggiato e devono essere comunicati alla polizia il numero del telaio così come l'esistenza di assicurazioni quali quella per la bicicletta e le suppellettili domestiche. Una copia della denuncia alla polizia dovrà essere inviata a noi o al nostro incaricato.

- In caso di perdita del veicolo assicurato la persona assicurata deve farci pervenire la fattura d'acquisto del lucchetto della bici, qualora non si trattasse di un lucchetto a combinazione, le chiavi originali dello stesso (se disponibili).
- L'assicurato deve impegnarsi affinché ogni danno sia limitato per quanto possibile ed aiutare la nostra società e il nostro incaricato nella determinazione e regolazione del danno, predisporre relazioni su danni complete e veritiere e comunicarci tutte le circostanze che sono collegate con l'evento assicurato (su richiesta in forma di testo). I documenti richiesti devono essere immediatamente inoltrati. Nel caso in cui si originassero dei costi a causa di informazioni false o non veritiere, che in caso di informazioni vere non sarebbero insorti, AWP si riserva il diritto di richiederli.
- Se l'assicurato viola dolosamente uno degli obblighi indicati dal n. 1 al n. 8, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di effettuare la prestazione. In caso di violazione con colpa grave degli obblighi l'assicuratore ha il diritto di ridurre la prestazione in rapporto corrispondente alla gravità della colpa. L'assicurato dovrà provare l'assenza di colpa grave.

Ad esclusione del caso di violazione dolosa degli obblighi l'assicuratore è comunque tenuto a fornire la prestazione nella misura in cui la persona assicurata dimostri che la violazione dell'obbligo non è stata causata dai verificarsi o della constatazione dell'evento assicurato, né della constatazione o dell'entità dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.

Se l'assicurato, a seguito dei verificarsi dell'evento assicurativo, viola gli obblighi di informazione o chiarimento esistenti, l'assicuratore sarà completamente o parzialmente esonerato dalla prestazione qualora egli o i suoi incaricati avranno richiamato con apposita comunicazione scritta l'attenzione dell'assicurato su questa regola.

§5 Esigibilità; conseguenze del pagamento ritardato o del mancato pagamento

- Il premio unico è immediatamente esigibile e viene prelevato da simplesurance GmbH per conto di AWP. Il premio assicurativo comprende l'imposta di legge sui contratti di assicurativi. Base del premio assicurativo è il prezzo dell'apparecchio (prezzo d'acquisto non sovvenzionato). Conseguenze del ritardato o mancato pagamento del premio unico:
 - Qualora il primo o unico premio non sia corrisposto in modo puntuale, simplesurance GmbH è autorizzata, per conto di AWP, fino a quando il pagamento non è effettuato, a comunicare il recesso dal contratto salvo il caso in cui la responsabilità del mancato pagamento non sia da attribuire all'assicurato.
 - Se il primo ed unico premio non è stato pagato al momento dell'evento assicurativo, AWP non è obbligata ad eseguire la prestazione, salvo il caso in cui la responsabilità del mancato pagamento non sia da attribuire al contraente.
- Conseguenze del ritardato o mancato pagamento dei premi successivi: Se l'assicurato non paga il premio successivo, l'assicurazione è sospesa ai sensi dell'art. 1901 c.c. AWP solleciterà il pagamento fissando in forma scritta un termine di pagamento di almeno due settimane, ai sensi dell'art. 1454 c.c., decorso il quale, in assenza di pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto. Nel caso in cui, alla scadenza di questo termine, si verificasse un danno e l'assicurato sia ancora in ritardo nel pagamento del premio successivo, AWP è esonerata dall'obbligo della prestazione. Se il pagamento viene effettuato entro la scadenza intimata il contratto rimarrà operante. Per gli eventi che si originano alla scadenza del termine di pagamento non sussiste tuttavia alcuna copertura.

§6 Inizio e fine dell'assicurazione

- Il contratto è posto in essere contestualmente all'acquisto tramite il portale (www.cliccasicuro.it o di negozi online partner). La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato nella documentazione assicurativa trasmessa per e-mail da simplesurance GmbH se il premio assicurativo è stato pagato.
- In caso di acquisto dell'assicurazione oltre 14 giorni dalla data di acquisto del veicolo nuovo, la copertura assicurativa ha inizio solamente allo scadere di un tempo di attesa, il quale è calcolato a partire dal momento indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance GmbH. L'assicurato potrà leggere il tempo di attesa nel § 1 n. 2 delle Condizioni di assicurazione della polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec.
- La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza della decorrenza selezionata senza recesso separato, salvo il caso in cui già in precedenza si sia verificato l'evento assicurativo di cui al § 3 n. 2 (danno totale o perdita). Il termine dell'assicurazione è indicato nella documentazione assicurativa recapitata via e-mail da simplesurance GmbH.

- È possibile prolungare la copertura assicurativa di un contratto esistente fino a una durata complessiva massima di 36 mesi attivandola per tempo entro la scadenza della copertura assicurativa originale. Prima della scadenza della copertura assicurativa, simplesurance GmbH informerà l'assicurato per tempo in merito alla possibilità di un prolungamento.
- La polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec termina anche nel caso di erogazione di un risarcimento ai sensi del § 3 n. 2 (in caso di danno totale o perdita).
- Ciascun contraente può recedere dal rapporto di assicurazione in caso di evento assicurativo, per quanto il recesso è consentito solo entro un mese dalla conclusione delle trattative sul risarcimento. L'assicuratore deve rispettare il termine di recesso di un mese. L'assicurato non può recedere in un momento successivo rispetto alla conclusione del periodo assicurativo in corso. All'assicuratore, in questi casi, spetta il premio proporzionale per il periodo della copertura assicurativa.

§7 Valore assicurato

La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto non sovvenzionato (incl. IVA) dell'apparecchio indicato nel certificato assicurativo. Se l'assicuratore in fase di controllo della documentazione o dell'apparecchio, per esempio, in caso di danno, accerta che l'apparecchio assicurato è stato dichiarato al momento della conclusione del contratto con una somma assicurata errata, la sua classificazione sarà corretta con effetto retroattivo e sarà addebitato un importo di 10 euro. I premi, in questo caso, saranno adeguati con effetto retroattivo dall'inizio del contratto.

Se, a seguito della verifica, si accerta che l'apparecchio non possa essere assicurato tramite la Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia, il contratto sarà revocato con effetto retroattivo. I premi corrisposti fino a quel momento saranno restituiti.

§8 Strumenti di comunicazione

La comunicazione con simplesurance GmbH ha luogo esclusivamente per via elettronica, per e-mail o tramite il portale www.cliccasicuro.it. Il trasferimento dei dati per e-mail non criptata può comportare notevoli rischi per la sicurezza, come p. es. l'esposizione di dati tramite accesso non autorizzato di terzi, perdita di dati, trasmissione di virus, errori di trasferimento, ecc. Il cliente è esclusivamente responsabile dell'impeccabilità della propria casella di posta elettronica. In particolare la casella di posta elettronica deve essere sempre pronta a ricevere documenti con allegati del peso di 5 MB e le e-mail di simplesurance GmbH non devono essere bloccate dal filtro antispam.

§9 Restituzione, scambio, trasferimento o vendita della cosa assicurata

- Qualora, nell'ambito della garanzia di legge, l'assicurato desideri annullare il contratto di compravendita del veicolo, la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec può essere disdetta con restituzione della porzione di premio non usufruito (fa fede il recapito postale presso di noi o i nostri incaricati). In alternativa l'assicurato può far richiedere, in accordo con simplesurance GmbH, la computazione del periodo di assicurazione non usufruito su un nuovo contratto di assicurazione.
- Qualora nell'ambito del termine di garanzia di legge il veicolo sia sostituito con un nuovo veicolo, la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec è trasferita al nuovo apparecchio. Per il reclamo di una prestazione è necessario presentare anche le relative attestazioni (bolla di consegna, ricevuta di scambio, ecc).
- Poiché la polizza di assistenza Cliccasicuro per biciclette e pedelec è legata al veicolo, nell'ambito della durata del contratto di assicurazione esso può essere trasmesso o venduto mantenendo la copertura assicurativa, a condizione che l'acquirente accetti i diritti e gli obblighi legati alla polizza di assistenza Cliccasicuro e simplesurance GmbH sia informata per iscritto della sostituzione della persona assicurata. Il venditore e l'acquirente rispondono in solido del premio per il periodo di assicurazione in corso al momento in cui subentra l'acquirente. L'acquirente è autorizzato a disdire il rapporto di assicurazione con effetto immediato entro un mese dall'acquisto del veicolo assicurato. Il diritto di recesso, successivamente, si estingue.

§10 A cosa fare attenzione quando il veicolo assicurato viene ritrovato a seguito di furto o perdita (se assicurati)?

- Obbligo di denuncia Qualora venga identificato il luogo in cui si trova la cosa perduta, l'assicurato è tenuto a informare l'assicuratore per iscritto immediatamente dopo averne preso conoscenza.
- Qualora l'assicurato recuperi il possesso del veicolo assicurato perduto dopo che gli è stato versato l'intero risarcimento per il suo valore assicurato, egli è tenuto a restituire il risarcimento o a mettere a disposizione dell'assicuratore il veicolo assicurato. L'assicurato è tenuto a esercitare questo diritto discrezionale entro due settimane dal ricevimento di una richiesta scritta da parte dell'assicuratore; trascorso tale termine senza riscontro, il diritto discrezionale passa all'assicuratore.
- Cose danneggiate Qualora i veicoli recuperati siano stati danneggiati, l'assicurato ha

facoltà di pretendere o mantenere il risarcimento previsto dalle condizioni contrattuali per l'ammontare delle spese di riparazione anche se i veicoli rimangono a sua disposizione.

4. Equiparazione

L'effettivo possesso di una cosa recuperata ha pari valore della possibilità, da parte dell'assicurato, di recuperarne il possesso.

5. Trasferimento dei diritti

Se l'assicurato mette a disposizione dell'assicuratore il veicolo recuperato, egli è contestualmente tenuto a trasferirne il possesso, la proprietà e tutti gli altri diritti legati a tale veicolo.

§11 Validità territoriale dell'assicurazione

L'assicurazione è valida in tutta Europa.

§12 Normativa applicabile quando all'assicurato spetta un diritto al risarcimento nei confronti di un terzo

1. I diritti al risarcimento nei confronti del terzo passano, in modo

corrispondente alle norme di legge, ad AWP fino all'importo totale del pagamento effettuato, nella misura in cui per la persona assicurata non emerge alcuno svantaggio.

2. L'assicurato è obbligato, in questo contesto, a confermare per iscritto, su richiesta di AWP, il trasferimento del diritto.
3. Gli obblighi di prestazione derivanti da altri contratti assicurativi precedono il dovere di intervento di AWP.

§13 Particolari motivi di decadenza

1. Tutti i diritti derivanti dal presente contratto decadono allorché l'assicurato fornisce spiegazioni o causi danni con dolo o a fini di frode. Se l'inganno è stato constatato con sentenza penale passata in giudicato per frode o tentata frode, si intendono comprovati i presupposti di cui sopra.
2. Se l'assicurato determina intenzionalmente l'evento assicurativo, non sussiste alcuna copertura. Qualora l'evento assicurativo sia causato per colpa grave, AWP è autorizzata a ridurre la prestazione

assicurativa. Tale riduzione varia in base alla gravità della colpa. Potrà, eventualmente, determinare la perdita completa del diritto.

§14 Modificazioni del contratto

Le modificazioni delle condizioni assicurative così come del certificato assicurativo necessitano la fondamentale conferma scritta di AWP o simplesurance GmbH. Non sussistono promesse orali o patti accessori di qualsiasi tipo e, in ogni caso, non sono validi.

§15 Diritto applicabile e foro competente

1. A questo contratto si applica il diritto italiano nella misura in cui a ciò non si contrappone il diritto internazionale.
2. Il foro competente è quello del consumatore.